

d'avviso che lo straniero, il quale da più di un anno ha fermato il domicilio nello Stato, non abbia mestieri, di ottenere verun permesso di soggiorno per continuare a dimorarvi.

IL PRESIDENTE. Il signor Radice ha la parola.

RADICE. Il 1° articolo dice « che gli stranieri non muniti di regolare passaporto dovranno, fra tre giorni dal loro arrivo nel luogo dove si fermano, ottenere dalle autorità di pubblica sicurezza un permesso di soggiorno da rinnovarsi ogni bimestre. »

Sono dunque gli stranieri privi di regolare passaporto che denno, dopo un certo tempo, ottenere questa permissione di bimestre in bimestre. Ma coloro che siano muniti di regolare passaporto possono benissimo stabilirsi in questo paese, senza bisogno di domandar nessuna permissione. Ora l'emendamento proposto pare a me che sottometterebbe tutti gli stranieri alla necessità di dover domandare per un dato tempo la permissione della polizia per rimanersi nello Stato. Mi pare in conseguenza che non si dovrebbe parlare di questo permesso, tanto più che io credo che ogni forestiere, il quale assolutamente non ha violato le leggi del paese, ha diritto naturale di rimanervi a suo bell'agio. Questa è una legge universale che regna presso tutti i popoli liberi, e noi non dobbiamo farvi eccezione.

BENSO GIACOMO. Nel 1° articolo si dice semplicemente « che i forestieri non muniti di regolare passaporto dovranno presentarsi... dopo tre giorni del loro arrivo; » in questo articolo si contemplano solamente gli stranieri che arrivano dopo la pubblicazione della legge. Mi pare quindi che l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Buffa sia da farsi all'art. 4°, e invece di dire solamente « dimorano, » diremo « gli stranieri i quali dimorano nello Stato se non che da un anno, da sei mesi, ecc. ; » o meglio « gli stranieri non aventi domicilio in questo Stato. » Io credo adunque che la proposta Buffa si potrebbe inserire nell'articolo 4°, aggiungendovi « gli stranieri che non hanno la dimora da un anno in questa parte. »

BUFFA. Io credo che l'aggiunta che proposi contiene una misura particolare; l'articolo 4° invece ne contiene una generale. Con quella che io proposi si verrebbe a stabilire che gli stranieri, quando da due anni abitano nello Stato, possano ottenere dei permessi di soggiorno, o più lunghi assai, o anche per un tempo indefinito. La disposizione che si contiene nell'art. 4° riguarda tutta questa legge, e dice che gli stranieri, i quali si trovano già a quest'ora nello Stato e sono nelle circostanze contemplate dalla legge, debbono uniformarsi alle disposizioni della medesima. Ora mi pare che le disposizioni particolari non si debbano mai confondere colle generali com'è questa, e perciò si debba dar luogo alla mia proposta.

IL PRESIDENTE. Consentirebbe il signor deputato Buffa alla proposizione del signor Guglianetti?

BUFFA. Non acconsento.

IL PRESIDENTE. Rileggo adunque l'aggiunta del deputato Buffa (*Vedi sopra*), e domando se essa è appoggiata. (È appoggiata).

Se nessuno dimanda la parola, la metterò ai voti....

MONTI. Nel primo articolo si contemplano solo gli stranieri i quali arriveranno nello Stato, e non quelli che vi abitano già da qualche tempo.

Pare dunque che coll'aggiunta dell'avvocato Buffa, la legge prenda un tal qual maggior rigore che si dovrebbe evitare.

Pertanto io manterrei la redazione (tal quale è stata fatta dalla Commissione, senz'aggiunta di sorta).

SINEO. Prendo la parola sull'emendamento fatto dall'onorevole deputato Radice, il quale teme che la disposizione proposta dal deputato Buffa si possa applicare a quegli stranieri,

che sono muniti di passaporti. Io dico che il modo in cui la legge è concepita risolve questo dubbio: la legge concerne unicamente gli stranieri non muniti di passaporti; conseguentemente la proposta Buffa si riferisce a questi stranieri. Gli altri non abbisognano che del passaporto col quale sono entrati. Non credo che si debba usar maggior rigore verso i medesimi. Ciò poi che disse il deputato Monti, trova la sua risposta nell'art. 4°.

Veramente l'articolo 1° concerne quelli che entrano attualmente nello Stato.

Ma questi stranieri, dopo un anno, potranno invocare la disposizione addizionale dell'art. 1°, quale essa viene proposta dall'avvocato Buffa. In quanto poi agli stranieri che sono già entrati nello Stato, e che vi si trovano da due anni, essi potranno invocare l'art. 4°, ed in virtù dell'articolo 4° potranno anch'essi godere del favore che loro concederebbe la proposta del deputato Buffa.

Quindi mi pare che nessuna delle obiezioni fatte a questa proposta sussista veramente; ogni obiezione trova la sua risposta nei vari articoli fra i quali la legge è divisa.

RADICE. Mi pare che, secondo l'interpretazione del deputato Sineo, la legge non avrebbe quell'aspetto che debbono avere tutte le leggi.

Gli stranieri potrebbero rimanere liberamente nello Stato, senza obbligo alcuno di presentarsi alla polizia.

Mi pare che, quando si fa una legge di questa natura, si debba estenderla generalmente a tutti gli stranieri, non badando al modo con cui sono entro i nostri confini, perchè vi è sempre una limitazione momentanea. Chi sarà trovato irregolare verrà rimandato, se egli non soddisferà alla richiesta della legge.

Se poi egli darà malleveria, allora egli entrerà nella categoria di coloro, i quali realmente sono compresi nella disposizione della legge.

Per altro dico che la legge è universale, e ripeto che ogni cittadino, il quale ha un permesso per andare in qualche paese, qualora le sue circostanze richiedano che ei vi si fermi anche per sempre, credo che egli abbia il diritto d'ivi soggiornare.

BUFFA. Se ho ben inteso, il preopinante vorrebbe stabilire una differenza tra lo straniero che è munito di passaporto e quello che non ha carte, in guisa che questo non possa essere accolto. Lo straniero che viene munito di passaporto dà già una specie di guarentigia, perchè lo Stato debba permettergli di soggiornare senza imporgli nessuna vessazione; mentre invece quello che viene senza passaporto, quantunque sia onestissimo, dà nondimeno diritto allo Stato di sorvegliarlo.

La legge distingue appunto a questo fine. Ma la legge non prevedeva il caso in cui questo straniero, venuto senza passaporto, si fermasse molti anni nello Stato; non prevedendo questo caso, esso sarebbe stato per tutto il tempo di sua vita soggetto all'obbligo di rinnovare il permesso di soggiorno, mentre invece coll'aggiunta che io ho proposto, questa vessazione è diminuita d'assai. Epperò credo che questa proposta non sia solamente utile, ma necessaria.

IL PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'emendamento del deputato Buffa.

GIOLA. Prima di venire alla votazione, desidererei che fosse dichiarato che l'emendamento del deputato Buffa, nel caso che non fosse qui accolto dalla maggioranza dei voti, sarà riproposto all'articolo 4°, perchè vi potrebbe essere un deputato che non approvasse questo emendamento, non perchè non approvasse la massima, ma perchè gli paresse che dovesse essere collocato in altra sede.